



## COMUNE DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

### SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

#### UFFICIO DELLO STATO CIVILE

---

## SCELTA DEL REGIME NEI RAPPORTI PATRIMONIALI DA PARTE DEGLI SPOSI

(Art.43 legge 19 maggio 1975, n.151 – art. 30 legge 31 maggio 1995, n. 218)

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali.

Pertanto, nel caso in cui gli sposi siano entrambi cittadini italiani residenti in Italia, dopo la celebrazione del matrimonio, i beni di cui all'art. 177 c.c. (riportato in calce), saranno assoggettati al regime della comunione dei beni (titolarità comune dei coniugi); ove gli sposi non ritengano incorrere in tale "regime"(automatico) potranno decidere per la separazione dei beni (che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio) con dichiarazione resa avanti all'Ufficiale dello Stato Civile o al ministro di culto celebrante il matrimonio, oppure con atto del notaio successivamente al matrimonio.

Nel caso in cui gli sposi siano stranieri aventi la stessa cittadinanza, potranno scegliere l'applicazione della loro legge nazionale ovvero della legge italiana.

Nel caso in cui gli sposi abbiano diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, potranno scegliere l'applicazione della legge di un altro Stato a condizione che la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata in quello Stato ovvero sia lo Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

#### CODICE CIVILE

**ART. 177 - Oggetto della comunione** - Costituiscono oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

**ART. 178 - Beni destinati all'esercizio di impresa** - I beni destinati all'esercizio della impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

**ART. 179 - Beni personali** - Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art.2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.